

L'officina dei numeri

lavoro in ...breve

circolare informativa 3.2014 – 13.3.2014
Studio Associato Picchio e Gorretta
Corso Felice Cavallotti 62 – 15121 – Alessandria
tel. 0131262842, fax 0131262581
e-mail: info@picgor.it
sito web: www.picgor.it

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO: LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: L'INPS NON INVIA PIU' A DOMICILIO I MODELLI F24

DAL 1° GENNAIO 2014 GLI INTERESSI LEGALI SONO RIDOTTI AL 1% ANNUO

LAVORO INTERMITTENTE: DAL 1.1.2014 SONO PRIVI DI EFFICACIA I CONTRATTI NON IL LINEA CON LA LEGGE 92/2012

NOTIZIE BREVI

DAL 1.1.2014 AUMENTA IL CONTRIBUTO INPS PER I LICENZIAMENTI.

Il contributo mensile, dovuto in ogni caso di licenziamento (con le sole eccezioni di seguito riportate), da versare all'INPS unitamente ai contributi mensili, nel periodo di paga in cui ha avuto luogo il recesso, da moltiplicare per i mesi di anzianità di servizio, con un massimo di 36, è pari per l'anno 2014, ad **€uro 40,80**= Il contributo massimo è, quindi, pari ad **€uro 1.468,83**= per lavoratori licenziati con una anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Il contributo non è dovuto in caso di:

- risoluzione consensuale
- decesso del lavoratore
- licenziamenti collettivi (mobilità)
- licenziamenti per cambio appalto, per i lavoratori assunti dal datore di lavoro subentrante (solo fino al 31.12.2015)
- licenziamenti per fine attività' con chiusura cantiere (solo fino al 31.12.2015)
- lavoratori domestici (colf)

INDEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI PAGATI AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ' NON DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI: CASS. CIV. SEZ. TRIB. 20265/2013.

Con la sentenza 20265 del 4.9.2013, la Corte di Cassazione, sez. tributaria, ha ribadito l'indeducibilità dal reddito di impresa dei compensi erogati agli amministratori in assenza di delibera assembleare o in misura non conforme e superiore a quanto stabilito dall'assemblea.

La Suprema Corte ha richiamato la propria sentenza, a sezioni unite, n. 21933 del 29.8.2008 con la quale ha stabilito la non spettanza di alcun emolumento agli amministratori qualora l'assemblea dei soci non abbia preventivamente provveduto a deblierarne la misura e la debenza. Non è sufficiente la decisione assembleare di approvazione del bilancio, contenente anche le poste relative a tali compensi, in quanto si richiede una delibera specifica (e preventiva), ai sensi dell'art. 2389 c.c. (salvo il caso in cui sia lo statuto a prevedere direttamente la misura del compenso).

Da questo *dictum*, la Corte di Cassazione trae l'ulteriore principio per cui l'erogazione di un compenso senza apposita delibera preventiva o in misura difforme da essa, viene meno il principio di inerenza e certezza richiesto ai fini della deducibilità fiscale dei compensi erogati in violazione di legge.

Si ricorda che tale orientamento, che si ritiene ormai acquisito presso i giudici della Cassazione, è ancora piuttosto controverso nei gradi inferiori di giudizio davanti alle commissioni Tributarie, dove viene invece talvolta riconosciuta la deducibilità anche di compensi non deliberati o deliberati in misura inferiore a quanto erogato.

POS OBBLIGATORIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

In attuazione di quanto previsto dall'art. 15, commi 4 e 5, del DL 179/2012, a partire dal **28 marzo 2014** sarà obbligatorio anche per i professionisti, sia in forma individuale che associata, munirsi di POS (terminale in grado di accettare pagamenti con carta di debito, ad es. Bancomat o Poste Pay o carte prepagate).

Infatti, la norma citata e il relativo decreto interministeriale di attuazione del 24.1.2014, hanno stabilito di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti le prestazioni o i corrispettivi di importo superiore a **30,00 €uro**, disposti a favore di qualsiasi " *beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento*" per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi (anche professionali).

In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti sopra indicati, per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200.000,00 €uro. Dal **1° luglio 2014** l'obbligo di accettare pagamenti con POS per importi superiori a 30,00 €uro sarà esteso a **tutti i professionisti**.

L'obbligo non si estende ai pagamenti effettuati con carte di credito, anche se è prevista la possibilità che, con un ulteriore decreto, l'obbligo sia esteso anche a questa forma di pagamento.

Si ricorda che è **tuttora vigente il divieto di accettare pagamenti in contanti per importi superiori a 999 €uro**.

Si evidenzia, inoltre, come per i pagamenti di importo compreso tra 30 e 999 €uro, la scelta della modalità di pagamento (contante, assegno, bonifico o carta di debito) spetta al cliente: non esiste, cioè, per questa fascia di

compensi, un obbligo di pagamento con carta di debito, ma solo una facoltà, a scelta del cliente.

MODELLO 730/4 ANNO 2014: I RIMBORSI IRPEF SUPERIORI A 4.000 EURO NON SARANNO EFFETTUATI DAL DATORE DI LAVORO MA DIRETTAMENTE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Allo scopo di evitare che vengano erogati dai sostituti di imposta rimborsi IRPEF di ammontare ingente e potenzialmente indebiti o, quanto meno, tali da dover attivare meccanismi di controllo e verifica preventivi che non possono essere effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, è stato deciso che i rimborsi IRPEF di importo superiore a 4.000 Euro saranno disposti, entro sei mesi dalla scadenza della trasmissione dei modelli 730, solo dopo che l'Agenzia delle Entrate avrà attivato dei meccanismi di controllo, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. Tali controlli verranno effettuati anche se il rimborso superiore alla soglia predetta sarà dovuto al cumularsi di eccedenze riferite anche ad annualità precedenti. In ogni caso, il rimborso sarà erogato **sempre direttamente dalla Agenzia delle Entrate**.

L'Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato una circolare in materia ma ha chiarito, sia pure informalmente, che quando il credito **non** sia dovuto (anche solo in parte):

- a eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni;
 - a rimborsi per detrazioni per familiari a carico
- il rimborso sarà comunque effettuato dal sostituto di imposta. Tuttavia, il rimborso potrà essere effettuato direttamente dal sostituto, **solo se** nella dichiarazione non sono esposte detrazioni per familiari a carico, anche nel caso in cui l'eccedenza possa essere determinata da altra causa. Infatti, leggendo le istruzioni del modello 730, non si "lega" l'eccedenza al riconoscimento di detrazioni per familiari a carico (eventualmente non riconosciute nel periodo di imposta da sostituto) ma si prevede in tutti i casi di eccedenza superiore a 4.000 Euro il controllo preventivo e la successiva liquidazione a cura dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di detrazioni per familiari a carico.

LAVORO INTERMITTENTE: DAL 1.1.2014 SONO PRIVI DI EFFICACIA I CONTRATTI NON IN LINEA CON LA LEGGE 92/2012

Con il nuovo anno perdono di efficacia i contratti di lavoro intermittente stipulati con lavoratori intermittenti privi dei requisiti introdotti dalla legge 92/2012 (cd. legge "Fornero") ossia con lavoratori non rientranti in una delle seguenti casistiche:

ipotesi "soggettive"

- lavoratori con una età inferiore a 24 anni;
- lavoratori con una età superiore a 55 anni, anche pensionati;

ipotesi "oggettive"

- lavoratori di qualsiasi età impiegati in una delle attività indicate nella tabella approvata con Regio Decreto n. 2657/1923;
- svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno

La stipula dei contratti di lavoro intermittente in violazione di tali norme di legge comporta la **conversione del contratto** in un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (per giunta "in nero", visto che non è stato preceduto da una nuova comunicazione di assunzione e/o di variazione, salvo che non siano già state effettuate le denunce contributive mensili, se dovute).

Alla medesima sanzione soggiace il rapporto di lavoro intermittente che, seppure validamente costituito, abbia avuto svolgimento (al di fuori dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo) per un numero di **giornate di effettivo lavoro** (per ciascun lavoratore) **superiore a 400 nell'arco di tre anni solari**.

Si ricorda, infine, l'obbligo di comunicare **preventivamente** il periodo di attività programmato alla Direzione Territoriale del Lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni. Tale obbligo si assolve:

- mediante comunicazione telematica, previo accredito e rilascio delle credenziali di accesso all'area riservata, da effettuare sul portale: www.cliclavoro.gov.it;
- via mail, dopo aver scaricato il modello (in pdf editabile) dal portale: www.cliclavoro.gov.it, all'indirizzo PEC: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it. Per utilizzare tale casella di posta, non è necessario che l'indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché la casella di PEC è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata.

Si ricorda, altresì, che qualora – dopo avere effettuato la comunicazione preventiva – non sia più possibile o necessaria la prestazione lavorativa, si dovrà comunicare anche l'annullamento della precedente comunicazione per il giorno o i giorni non utilizzati. La comunicazione di annullamento dovrà essere fatta preventivamente se si tratta di una rinuncia concordata preventivamente tra le parti o non appena possibile in caso di assenza del lavoratore o altra causa di impossibilità sopravvenuta.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO: LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Con la legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, sono stati anticipati gli **aumenti** per coloro che, iscritti alla gestione separata ai sensi della legge 335/1995, sono anche iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria ovvero sono titolari di pensione; l'aumento dell'aliquota non si applica per i lavoratori iscritti alla gestione separata che siano anche **titolari di partita IVA**.

Le aliquote dal 2014

Per gli iscritti alla gestione separata, iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria ovvero sono titolari di pensione, l'**aliquota contributiva** e di computo per l'**anno 2014** è elevata al **22%** (invece che al 21%, come era previsto in precedenza).

Mentre, passa al **28%** quella per i **soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria**.

Per coloro che sono **titolari partita IVA**, l'aliquota rimane **congelata al 27 per cento** anche per il 2014.

Per gli iscritti alla gestione separata che non siano pensionati o assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, vi è l'**ulteriore aliquota** contributiva, pari allo **0,72%**, per il finanziamento delle tutele relative alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Di conseguenza, per l'anno 2014, saranno in vigore le seguenti aliquote:

- **28,72%**, per tutti coloro che sono iscritti alla Gestione separata e non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, né sono pensionati o titolari di partita IVA;
- **27,72%**, per i liberi professionisti titolari di partita IVA, che sono iscritti solo alla Gestione separata e non sono titolari di pensione e/o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria;
- **22%**, per coloro che sono iscritti alla gestione separata e sono iscritti anche ad gestione previdenziale obbligatoria e/o sono pensionati.

Si allega una **tabella riepilogativa** delle novità e delle aliquote da applicare a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, c. 57, della legge 92/2012, come modificato dall'art.46 bis, comma 1 lett. g) della Legge 134/2012 e come modificato dalla legge stabilità 2014, n.147/2013.

ARTIGIANI E COMMERCianti: L'INPS NON INVIA PIU' A DOMICILIO I MODELLI F24

L'INPS non procede più all'invio a domicilio agli iscritti alla **gestione artigiani e commercianti** della lettera di avviso recante la quantificazione degli importi dovuti, con le relative scadenze e con le avvertenze per la compilazione dei modelli F24 per provvedere al saldo, completi di coeline.

I titolari assicurati alle predette gestioni dovranno, quindi, accedere direttamente al portale INPS, nella sezione dei servizi on line e provvedere autonomamente allo scarico (nella sezione "comunicazione bidirezionale") della lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la **contribuzione 2013**.

A tal fine ai contribuenti o agli intermediari delegati, verrà inviata una email per avvisare dell'inserimento della comunicazione di cui sopra.

Le prossime scadenze sono le seguenti:

- **16 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2014**: versamento della seconda, terza e quarta rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.

DAL 1° GENNAIO 2014 GLI INTERESSI LEGALI SONO RIDOTTI AL 1% ANNUO

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.12.2013, pubblicato in G.U. il 13.12.2013, si stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Si ricorda che la misura precedente, in vigore fino al 31.12.2013, era pari al 2,5% in ragione di anno.

Giova ricordare che la variazione del tasso di interesse non è automatica. Il Ministro dell'Economia e delle finanze ha la facoltà di modificarlo, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno (art. 2, comma 185, legge n. 662/1996). Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Il saggio legale di interesse è stabilito per legge e si applica a:

- rapporti tra cittadino e Stato (*in primis* le **pendenze fiscali**),
- contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

Conseguenze per il ravvedimento operoso

Con la riduzione del tasso, diventano meno onerosi i costi del **ravvedimento operoso**, che prevede - in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi - la corresponsione della sanzione e degli interessi moratori (pari al saggio legale), calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell'adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione. Per sanare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, si dovranno perciò applicare due misure: il 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e l'1% dal 1° gennaio 2014.

Se il ravvedimento viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (cd. **ravvedimento "sprint"**) la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile. In aggiunta alla misura ridottissima si dovrà calcolare anche l'interessa nella misura in vigore a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Per chi si avvale del **ravvedimento "lungo" o annuale**, è applicabile la sanzione fissa del 3,75% più gli interessi del 2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e del 1% dal 1° gennaio 2014, per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno di pagamento compreso.

Misura del saggio legale degli interessi nel tempo

| Dal | Al | Norma regolatrice | Tasso |
|------------|------------|----------------------------------------------|-------|
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | art. 1284 c.c. | 5% |
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | legge n. 353/1990; legge n. 408/1990 | 10% |
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | legge n. 662/1996 | 5% |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | D.M. Tesoro 10 dicembre 1998 | 2,50% |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | D.M. Tesoro 11 dicembre 2000 | 3,50% |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | D.M. Economia 11 dicembre 2001 | 3% |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | D.M. Economia 1° dicembre 2003 | 2,50% |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | D.M. Economia 12 dicembre 2007 | 3% |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | D.M. Economia 4 dicembre 2009 | 1% |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | D.M. Economia 7 dicembre 2010 | 1,50% |
| 01/01/2012 | 31/12/2013 | Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/11 | 2,50% |
| 01/01/2014 | in vigore | D.M. Economia 12 dicembre 2013 | 1% |

GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA LEDONO LA PRIVACY E SONO ILLECITI ANCHE SE SONO SPENTI.

Così si è espressa la Cassazione Penale, con la sentenza n. 4331 del 30.1.2014, nel condannare un imprenditore che aveva installato, **senza un accordo preventivo con le Oo.Ss. e senza avere richiesto, in alternativa, una autorizzazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro**, affermando come la norma sanziona l'installazione, configurando un reato "di pericolo", sanzionabile anche se l'impianto non è in funzione o non è ancora attivo.